



Autorità di Sistema Portuale  
del Mare Adriatico centro settentrionale

# IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI COSTITUITI DA MATERIALI DI DRAGAGGIO

## VOLUME 2 PROGETTO DEFINITIVO

OGGETTO

FILE

CODICE

Rev.	Data	Causale
0	Mar 2023	Emissione
1		
2		
3		

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
Ing. Giulia Minghetti

**RENCO**



Ravenna, lì 03.04.2023

**Oggetto:** **Progetto 2004-4** *Appalto integrato – previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta - per l'affidamento della progettazione esecutiva, realizzazione ed esercizio di “Impianto di trattamento materiale di escavo” sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica nell'ambito dell'intervento “Hub portuale di Ravenna - Fase II, 4° stralcio”*  
CUP C61J20000060005 - CUI: L92033190395202200004– CIG: 92999777CC

**Riscontro a punto n.9 della nota ARPAE 39828 del 06.03.23 (ns.Prot.n.2511 di pari data)**

Con riferimento alla nota ARPAE 39828 del 06.03.23 (ns.Prot.n.2511 di pari data) con la presente si argomenta il motivo per cui l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale è esente dagli obblighi previsti dalla Legge Regionale n.19 del 30.10.2008.

La legge di cui sopra all'art.9 che disciplina l'“Ambito di applicazione” al comma 1 specifica che resta salva la competenza delle amministrazioni di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera g), della Costituzione per le attività di vigilanza e il controllo di sicurezza sismica delle opere pubbliche, la cui programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione è di competenza dello Stato.

La Legge 28 gennaio 1994 n. 84 "Riordino della legislazione in materia portuale" e successive modificazioni e integrazioni, all'art. 5, co.8 relativo alla “Programmazione e realizzazione delle opere portuali” precisa che “*Spetta allo Stato l'onere per la realizzazione delle opere nei porti di cui alla categoria I, e per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II classi I e II. Le regioni, il comune interessato o l'Autorità di sistema portuale possono comunque intervenire con proprie risorse, in concorso o in sostituzione dello Stato, per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II, classi I e II*”.

il D.Lgs. del 31/03/1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, stabilisce all'art.93 co.1 (relativo al Capo V Opere Pubbliche):

“Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:

- b) alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di opere pubbliche relative a organi costituzionali o di rilievo costituzionale o internazionale;
- c) alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale;
- h) alla valutazione tecnico-amministrativa dei progetti delle opere di competenza statale ai sensi del presente articolo;”

Il medesimo D.Lgs. del 31/03/1998, n. 112 stabilisce all'art.104 co.1 (relativo al Capo VII Trasporti):

“Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:

- d) alla definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza dei trasporti aerei, marittimi, di cabotaggio, automobilistici, ferroviari, e dei trasporti ad impianti fissi, del trasporto di merci pericolose, nocive e inquinanti;
- e) alla vigilanza ai fini della sicurezza dei trasporti ad impianto fisso, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 4 comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;



s) *alla classificazione dei porti; alla pianificazione, programmazione e progettazione degli interventi aventi ad oggetto la costruzione, la gestione, la bonifica e la manutenzione dei porti e delle vie di navigazione, delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale, dei bacini di carenaggio, di fari e fanali, nei porti di rilievo nazionale e internazionale;*”

Cona nota prot.8542 del 29.12.2020 il Direttore Tecnico della scrivente Amministrazione ha interessato il Servizio Geologico Sismico e dei Suoli della regione Emilia Romagna, ed il Servizio Edilizia Pubblica – Area Infrastrutture Civili (Ufficio Sismica) del Comune di Ravenna, per l’emissione di un parere in merito all’istituzione all’interno della Direzione Tecnica di questa Autorità di Sistema Portuale di un Ufficio sismica e pratiche strutturali per opere realizzate per conto dello Stato su demanio marittimo, in quanto esente dalle procedure previste dalla L.R. n.19 del 2008.

Il Comune di Ravenna con nota prot.138 del 11.01.2021 confermava di non avere osservazioni in merito, mentre il Servizio Geologico Sismico e dei Suoli della Regione Emilia Romagna si esprimeva con nota prot.749 del 02.02.2021, evidenziando che la possibilità di istituire un Ufficio sismica e deposito pratiche sismiche e Legge 1086 all’interno della Direzione Tecnica, rientrava nella autonomia organizzativa della medesima Autorità di Sistema Portuale.

L’Autorità di Sistema Portuale, in funzione di quanto sopra esposto ed essendo esente dagli adempimenti previsti dalla L.R n. 19 del 2008, ha individuato all’interno della propria Direzione Tecnica con atto formale (Determinazione del Direttore Tecnico n.08 del 8.02.2022), un’apposita Unità Organizzativa avente funzioni di controllo della sicurezza sismica delle opere realizzate dalla stessa, al fine di presidiare direttamente gli adempimenti previsti dalle norme vigenti per le opere pubbliche realizzate all’interno della circoscrizione territoriale amministrata dall’Ente.

Il Responsabile del Servizio Controllo Sicurezza Sismica  
*ing. Stefano Pasi*  
(Firmato digitalmente)